

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2018-3113 del 20/06/2018
Oggetto	D.Lgs. 152/06 e smi, L.R. 21/04 e smi. Ditta GESCO s.c.a. Autorizzazione Integrata Ambientale per l'impianto IPPC esistente di trattamento e trasformazione di materie prime destinate alla fabbricazione di prodotti alimentari o mangimi a partire da materie prime vegetali (Punto 6.4b2 ALL. VIII Parte Seconda D.Lgs 152/06 e smi) sito in Comune di Ravenna, via Classicana n. 47. Aggiornamento AIA per Modifica non sostanziale
Proposta	n. PDET-AMB-2018-3265 del 20/06/2018
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna
Dirigente adottante	ALBERTO REBUCCI

Questo giorno venti GIUGNO 2018 presso la sede di P.zz Caduti per la Libertà, 2 - 48121 Ravenna, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna, ALBERTO REBUCCI, determina quanto segue.

Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna

Oggetto: D.Lgs. 152/06 E SMI, L.R. 21/04 E SMI. DITTA GESCO S.C.A. AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE PER L'IMPIANTO IPPC ESISTENTE DI TRATTAMENTO E TRASFORMAZIONE DI MATERIE PRIME DESTINATE ALLA FABBRICAZIONE DI PRODOTTI ALIMENTARI O MANGIMI A PARTIRE DA MATERIE PRIME VEGETALI (PUNTO 6.4B2 ALL. VIII PARTE SECONDA D.LGS 152/06 E SMI) SITO IN COMUNE DI RAVENNA, VIA CLASSICANA N. 47. AGGIORNAMENTO AIA PER MODIFICA NON SOSTANZIALE.

IL DIRIGENTE

PREMESSO che per l'installazione IPPC in oggetto, la Ditta GESCO sca con sede legale in Comune di Cesena, via del Rio n. 400 (P.IVA 02522130406) risulta intestataria, nella persona del suo gestore, dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) di cui al provvedimento del Dirigente del Settore Ambiente e Territorio della Provincia di Ravenna n. 1838 del 26/05/2011, come modificato e aggiornato dal provvedimento n. 3123 del 14/10/2015, per lo stabilimento sito in Comune di Ravenna, via Classicana n. 47;

VISTE:

- la *Legge 7 aprile 2014, n. 56* recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la *Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13* recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la Legge 7 aprile 2014, n. 56, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente;
- in particolare gli artt. 14 e 16 della L.R. n. 13/2015 per cui, alla luce del rinnovato riparto di competenze, le funzioni amministrative relative alle autorizzazioni ambientali (tra cui le AIA di cui al D.Lgs n. 152/06 e smi) sono esercitate dalla Regione, mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21 dicembre 2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla L.R. n. 13/2015, per cui alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente spetta l'adozione dei provvedimenti di AIA;
- le prime indicazioni per l'esercizio integrato delle funzioni di istruttoria e autorizzazione ambientale assegnate ad ARPAE dalla L.R. n. 13/2015, fornite dalla Direzione Generale di ARPAE con nota PGDG/2015/7546 del 31/12/2015;
- la *Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1795 del 31 ottobre 2016* di approvazione della direttiva per lo svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della L.R. n. 13 del 2015, che fornisce indicazioni sullo svolgimento dei procedimenti e sui contenuti dei conseguenti atti, sostituendo la precedente DGR n. 2170/2015;

CONSIDERATO:

- che in data 20/07/2017 la ditta GESCO sca ha presentato, attraverso il portale Regionale IPPC-AIA (PGRA/2017/10077 del 24/07/2017), comunicazione di modifica dei provvedimenti sopra richiamati, certificando anche l'avvenuto versamento delle relative spese istruttorie (importo versato in data 10/07/2017 pari a 250 €);
- che tale modifica prevede una diversa gestione della centrale di cogenerazione, aumentando le ore di funzionamento di una parte delle caldaie, in modo da sopperire alle carenze di fornitura di energia elettrica e termica degli ultimi anni, da parte di C.E.T.E. - Consorzio Euro Terminal Energia srl, e una richiesta di rettifica della portata massima autorizzata per il punto di emissione E19; non determina incrementi produttivi e non ha ripercussioni sulle fasi del ciclo produttivo;

CONSIDERATO che dall'istruttoria svolta dall'incaricato del procedimento individuato per la pratica ARPAE n. 23637/2017, emerge che:

- le norme che disciplinano la materia sono:
 - Legge Regionale n. 21 del 11 ottobre 2004 e smi che attribuisce alla Regione le funzioni amministrative in materia di rilascio di AIA, che le esercita attraverso l'Agenzia regionale per la

prevenzione, l'ambiente e l'energia; richiamato in particolare l'art. 11 "*Riesame dell'autorizzazione integrata ambientale e modifica delle installazioni*";

- Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 recante "Norme in materia ambientale" e successive modifiche e integrazioni, richiamato in particolare il Titolo III-bis della parte seconda;
- Decreto Ministeriale 24 aprile 2008 "Modalità, anche contabili, e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli previsti dal decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, recante attuazione integrale della direttiva 96/61/CE sulla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento" pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 22 settembre 2008, l'art. 2, comma 5 e l'allegato III "Determinazione della tariffa per le istruttorie in caso di modifiche non sostanziali, anche a seguito di riesame" e il Decreto 6 marzo 2017, n. 58 recante le modalità, anche contabili, e le tariffe da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli previsti in materia di AIA, in vigore dal 26/05/2017. Sino all'emanazione del provvedimento con cui, in considerazione delle specifiche realtà rilevate nel proprio territorio e degli effettivi costi unitari, le regioni adeguano le tariffe e le modalità di versamento di cui al Decreto n. 58/2017 da applicare alle istruttorie e alle attività di controllo di propria competenza, continuano ad applicarsi le tariffe già vigenti in regione:
- circolare regionale del 01/08/2008 PG/2008/187404 avente per oggetto "*Prevenzione e riduzione dell'inquinamento (IPPC) – Indicazioni per la gestione delle Autorizzazioni Integrate Ambientali rilasciate ai sensi del D.Lgs 59/05 e della L.R. n. 21/04*", la quale fornisce gli strumenti per individuare le modifiche sostanziali e le modifiche non sostanziali delle AIA;
- Deliberazione di Giunta Regionale n. 1913 del 17/11/2008 "*Prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento (IPPC) – Recepimento del tariffario nazionale da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal D.Lgs. n. 59/2005*" recante integrazioni e adeguamenti ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 9 del DM 24 aprile 2008, come corretta ed integrata dalla Deliberazione di Giunta Regionale n. 155 del 16/02/2009, a sua volta corretta ed integrata dalla Deliberazione di Giunta Regionale n. 812 del 08/06/2009;
- determinazione n. 1063 del 02/02/2011 della Direzione Generale Ambiente e Difesa del Suolo e della Costa della Regione Emilia Romagna, avente per oggetto "*Attuazione della normativa IPPC - Indicazioni per i gestori degli impianti e le amministrazioni provinciali per l'invio del rapporto annuale dei dati dell'anno 2010 tramite i servizi del portale IPPC-AIA*", la quale individua come strumento obbligatorio per l'invio dei report degli impianti IPPC, da effettuare entro il mese di aprile di ogni anno, il portale IPPC-AIA;
- determinazione n. 5249 del 20/04/2012 della Direzione Generale Ambiente e Difesa del Suolo e della Costa della Regione Emilia Romagna avente ad oggetto: "*Attuazione della normativa IPPC - indicazioni per i gestori degli impianti e gli enti competenti per la trasmissione delle domande tramite i servizi del portale IPPC-AIA e l'utilizzo delle ulteriori funzionalità attivate*";
- circolare regionale del 22/01/2013 PG.2013.0016882 avente per oggetto "Prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento - atto di indirizzo e coordinamento per la gestione dei rinnovi delle autorizzazioni integrate ambientali (AIA) e nuovo schema di AIA (sesta circolare IPPC)", la quale fornisce indicazioni operative per i rinnovi delle autorizzazioni e il nuovo schema di riferimento per l'autorizzazione integrata ambientale;
- documenti BREFs, o relativi Draft di revisione, (redatti ed emanati a livello comunitario e presenti all'indirizzo internet <http://eippcb.jrc.es/reference/> adottato dalla Commissione Europea), che prendono in esame le specifiche attività IPPC svolte nel sito in oggetto del presente provvedimento e le attività trasversali, comuni a tutti i settori (principi generali del monitoraggio, migliori tecniche disponibili per le emissioni prodotte dagli stoccaggi, migliori tecniche disponibili in materia di efficienza energetica, ecc...); per le parti non compiutamente illustrate e approfondite dai Bref comunitari, posso essere considerati utili i documenti quali Linee guida (emanate a livello nazionale dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare);
- Decreto Legislativo 4 marzo 2014, n. 46 recante "*Attuazione della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento)*";
- Deliberazione di Giunta Regionale n. 1795 del 31/10/2016, avente ad oggetto: "Approvazione della Direttiva per lo svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della L.R. n. 13 del 2015. Sostituzione della Direttiva approvata con DGR n. 2170/2015";
- con provvedimento n. 1838 del 26/05/2011 è stata rilasciata l'**Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA)**, modifica sostanziale, al gestore della ditta **GESCO sca**, avente sede legale in Comune di

Cesena, via del Rio n. 400 e stabilimento in Comune di Ravenna, via Classicana n. 47, per la prosecuzione dell'attività di trattamento e trasformazione di materie prime destinate alla fabbricazione di prodotti alimentari o mangimi a partire da materie prime vegetali, di cui al **Punto 6.4b2 dell'allegato VIII alla parte seconda del D.Lgs 152/06 e smi**;

- il suddetto provvedimento è stato successivamente aggiornato, per modifica non sostanziale, con il provvedimento n. 3123 del 14/10/2015;
- con nota PGRA/2017/10077 del 24/07/2017 la ditta GESCO sca ha presentato, tramite il Portale Regionale IPPC-AIA, richiesta di modifica non sostanziale per una diversa gestione della centrale di cogenerazione, aumentando le ore di funzionamento di una parte delle caldaie e una richiesta di rettifica della portata massima autorizzata per il punto di emissione E19; non comportando incrementi produttivi e variazioni nelle fasi di lavorazione del processo produttivo;
- l'assetto attuale della centrale termica GESCO (3 caldaie CT1, CT2 e CT3), per quanto riguarda il numero delle caldaie attive e i periodi di funzionamento per la produzione di energia elettrica e vapore, tiene conto del contributo proveniente dall'adiacente centrale di cogenerazione gestita da C.E.T.E. srl, la quale però nell'ultimo periodo, non è stata in grado di garantire la copertura dell'intero fabbisogno di GESCO sca, attraverso un funzionamento discontinuo e non sempre programmabile; per questo motivo GESCO sca chiede di poter esercire tutte e tre le caldaie presenti in centrale termica, qualora l'impianto di C.E.T.E. srl sia impossibilitato a fornire energia;
- viene richiesta una rettifica della portata massima del punto di emissione E19, autorizzato con il provvedimento n. 3123/2015, a 32.000 Nm³/h, in seguito ad una errata trasmissione del dato (portata media e non massima raggiungibile tecnicamente) in fase istruttoria nel 2015: anche con questa correzione, le considerazioni effettuate in sede di istruttoria del provvedimento n. 3123/2015, rimangono valide in quanto il flusso di massa autorizzato per le polveri rimane comunque al di sotto di quello autorizzato con il provvedimento precedente n. 1838/2011;
- con nota PGRA/2017/11518 del 25/08/2017 sono state richieste integrazioni al gestore, sospendendo i termini del procedimento di modifica;
- con nota PGRA/2018/2614 del 23/02/2018 attraverso le modalità del Portale Regionale IPPC-AIA, la ditta GESCO sca ha presentato le integrazioni richieste;
- con nota PGRA/2018/3152 del 08/03/2018 è stato richiesto il supporto tecnico del Servizio Territoriale di ARPAE Ravenna, in particolare per le matrici rumore ed emissioni in atmosfera – impatto odorigeno; contestualmente con nota PGRA/2018/3073 del 06/03/2018 è stata comunicata alla ditta l'esigenza di mantenere sospesi i termini del procedimento;
- con nota PGRA/2018/5841 del 07/05/2018 è stato acquisito il contributo tecnico sopra richiesto, che per la parte di emissioni in atmosfera di carattere odorigeno, prevede l'effettuazione di una campagna di monitoraggio da far partire al più presto;
- con nota PGRA/2018/6246 del 14/05/2018, in attesa del rilascio del presente provvedimento, è stata anticipata alla ditta la comunicazione di avvio della suddetta campagna di monitoraggio, ai sensi degli artt. 7 e seguenti della L. 241/1990 e smi;
- in data 25/05/2018, PGRA/2018/6777, Gesco sca ha presentato una osservazione alle modalità di svolgimento della campagna di monitoraggio, relativa al numero dei campionamenti richiesti quotidianamente per i punti di emissione interessati;
- in seguito alla nota della ditta ed alla richiesta di parere trasmessa da questa SAC (PGRA/2018/7315 del 06/06/2018), l'osservazione è da ritenersi accoglibile alle condizioni che verranno riportate nel seguito nel dispositivo del provvedimento (nota PGRA/2018/7828 del 15/06/2018);

VISTE la nota della scrivente SAC PGRA/2018/6246 del 14/05/2018, con la quale sono state anticipate alla ditta attività di monitoraggio delle emissioni odorigene da attuare tra i mesi di maggio ed ottobre 2018, in considerazione dell'importanza della tematica delle molestie olfattive che anche l'attività di GESCO sca nel sito di Ravenna potrebbe causare e tutte le comunicazioni/note conseguenti richiamate sopra;

RICHIAMATA la nota della scrivente SAC PGRA/2018/4650, avente ad oggetto "*Controlli programmati in AIA per le acque sotterranee e per il suolo – proroga del termine per la presentazione di proposte da parte dei gestori*", con cui si è resa nota la proroga concessa dalla Regione Emilia Romagna, Direzione Generale Cura del Territorio e dell'Ambiente, Servizio Valutazione Impatto e Promozione Sostenibilità Ambientale, per la

presentazione delle proposte da parte dei gestori di installazioni AIA, delle attività di monitoraggio e dei controlli sulle acque sotterranee e sul suolo, come disposti all'art. 29-sexsies del D.Lgs 152/06 e smi;

DATO ATTO che, dall'esame della documentazione presentata, si concorda nel qualificare le modifiche comunicate dal gestore ai sensi dell'art. 29-nonies del D.Lgs n. 152/2006 e smi come non sostanziali che comportano l'aggiornamento dell'AIA già rilasciata per l'installazione IPPC in oggetto;

CONSIDERATO che con nota PGRA/2017/14789 del 08/11/2017 è stata comunicata la variazione della denominazione del gestore per l'installazione in oggetto, nella persona del Sig. Martino Domenichini, di cui si vuole dare atto con il presente aggiornamento;

TENUTO CONTO che

- con nota PGRA/2016/10924 del 01/09/2016, la ditta GESCO sca ha comunicato, tramite il Portale Regionale IPPC-AIA l'intenzione di installare una vasca di disinfezione degli automezzi vuoti in ingresso al mangimificio che devono caricare i prodotti finiti per la successiva spedizione ai clienti finali, modificando la viabilità interna degli automezzi; sistema poi installato;
- con nota PGRA/2016/12797 del 14/10/2016, la ditta GESCO sca ha comunicato, tramite il Portale Regionale IPPC-AIA lo spostamento, rispetto a quanto inizialmente ipotizzato, per impossibilità tecnica (verificata) di rispettare le distanze richieste, dei punti di prelievo relativi alle emissioni in atmosfera E19 ed E20, quindi senza incrementi o modifiche delle caratteristiche quali-quantitative delle emissioni;

CONSIDERATO che per tali comunicazioni non si è ritenuto necessario aggiornare l'atto di AIA n. 1838 del 26/05/2011, come aggiornato e modificato dal provvedimento n. 3123 del 14/10/2015, anche secondo quanto previsto dalla circolare regionale del 01/08/2008 PG/2008/187404 avente per oggetto "*Prevenzione e riduzione dell'inquinamento (IPPC) – Indicazioni per la gestione delle Autorizzazioni Integrate Ambientali rilasciate ai sensi del D.Lgs 59/05 e della L.R. n. 21/04*", la quale fornisce gli strumenti per individuare le modifiche sostanziali e le modifiche non sostanziali delle AIA con o senza aggiornamento dell'atto;

CONSIDERATO che il gestore è comunque tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nelle normative settoriali in materia di protezione dell'ambiente anche nel caso in cui non vengano esplicitamente riportate o sostituite da prescrizioni del presente atto;

SI INFORMA che ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs n. 196/2003 il titolare dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di ARPAE e che il responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Dirigente della SAC territorialmente competente;

SU proposta del Responsabile del procedimento (Ing. Laura Avveduti) della Struttura Autorizzazioni e Concessioni ARPAE di Ravenna:

DISPONE

1. **di considerare**, in seguito alla comunicazione di cambio gestore come richiamata in premessa, il Sig. Martino Domenichini, gestore dell'installazione IPPC di GESCO sca, sita in Comune di Ravenna, via Classicana n. 47;
2. **di considerare** le modifiche proposte, con nota PGRA/2017/10077 del 24/07/2017, relativamente agli interventi come illustrati nella documentazione allegata alla comunicazione presentata dalla **ditta GESCO sca** (partita IVA 02522130406) riportate nelle premesse del presente provvedimento, come **MODIFICHE NON SOSTANZIALI dell'AIA** per cui si provvede all'aggiornamento, per le parti interessate, dei provvedimenti **n. 1838 del 26/05/2011 e n. 3123 del 14/10/2015**;
3. **di aggiornare**, con il presente atto, ai sensi del Titolo III-bis del D.Lgs 152/06 e smi e della L.R. n. 21/04 e smi, **alla ditta GESCO sca**, avente sede legale in Comune di Cesena, via del Rio n. 400 e stabilimento in Comune di Ravenna, via Classicana n. 47, P.IVA 02522130406, nella persona del suo gestore Sig. Martino Domenichini, **l'Autorizzazione Integrate Ambientale (AIA), per la prosecuzione e lo svolgimento delle attività IPPC** di trattamento e trasformazione di materie prime destinate alla fabbricazione di prodotti alimentari o mangimi a partire da materie prime vegetali, **di cui al punto 6.4b2 dell'Allegato VIII alla parte II del D.Lgs 152/06 e smi, come di seguito riportato:**

3.1) quanto riportato alla lettera c) del punto 2 del provvedimento n. 3123 del 14/10/2015, descrizione dell'assetto impiantistico, sezione dedicata alla Centrale Termica, è sostituito da quanto riportato di seguito:

L'assetto della centrale termica è il seguente:

- 3 caldaie destinate alla produzione di vapore a 10 bar utilizzato nei turbo-condizionatori per la preparazione del prodotto pellettato, ovvero:

- 1 caldaia (CT1) di potenzialità 2.093 kW, associata al punto di emissione E9;
- 1 caldaia (CT2) di potenzialità 2.093 kW, associata al punto di emissione E14;
- 1 caldaia (CT3) di potenzialità 2.093 kW, associata al punto di emissione E17;
- 2 caldaie per la produzione di acqua calda destinata al riscaldamento, ovvero:
 - 1 caldaia (E) di potenzialità 116 kW per il riscaldamento uffici, associata al punto di emissione E10;
 - 1 caldaia (F) di potenzialità 232 kW per il riscaldamento delle cisterne dei grassi, associata al punto di emissione E11.

Il buon funzionamento dello stabilimento GESCO dipende dal contributo, in termini di energia elettrica e termica (in forma di vapore saturo), della centrale di cogenerazione alimentata a fonti rinnovabili (oli/grassi vegetali ed animali e biodiesel) della ditta Consorzio Euro Terminal Energia (C.E.T.E.) srl, la quale è in possesso di Autorizzazione Unica n. 527 del 26/11/2009 e smi, recentemente modificata con provvedimento n. 4592 del 31/08/2017, la quale ricomprende anche l'Autorizzazione Unica Ambientale provvedimento n. 4257 del 07/08/2017. Proprio la fornitura derivante dalla centrale di cogenerazione di C.E.T.E. srl permette alla centrale termica di GESCO un funzionamento ridotto delle due caldaie CT2 e CT3 sopra richiamate.

Nel caso in cui il funzionamento della centrale di cogenerazione di C.E.T.E. srl sia discontinuo e/o interrotto, la centrale termica di GESCO deve funzionare a pieno regime con tutte e tre le caldaie, per assicurare il corretto svolgimento delle attività del mangimificio.

Per la centrale termica di GESCO si configurano, quindi, tre scenari diversi di funzionamento:

1. in condizioni normali ed ordinarie in cui la centrale di cogenerazione di C.E.T.E. srl risulta essere funzionante a pieno regime, la centrale termica di GESCO prevede il solo funzionamento della caldaia CT1 e le caldaie CT2 e CT3 mantenute in "riserva calda", ovvero con funzionamento al minimo tecnico in attesa del vero e proprio avvio per la produzione di vapore in caso di necessità;
2. in condizioni in cui la centrale di cogenerazione di C.E.T.E. srl risulta funzionante a regime ridotto, la centrale termica di GESCO prevede il funzionamento della caldaia CT1 affiancata, per raggiungere i quantitativi di energia necessari al processo produttivo, dalle caldaie CT2 o CT3 (quella non funzionante viene mantenuta in "riserva calda");
3. in condizioni in cui la centrale di cogenerazione di C.E.T.E. srl risulta ferma e non funzionante, la centrale termica di GESCO prevede il funzionamento di tutte e tre le sue caldaie (CT1, CT2 e CT3).

La produzione di vapore realizzata in questo modo integra l'apporto energetico fornito dall'impianto di cogenerazione di C.E.T.E. srl e soddisfa l'intero fabbisogno energetico del mangimificio sia in occasione di lavorazioni energivore associate a specifiche tipologie di mangime (pellettato) che di elevate richieste di prodotti finiti (mangime, mais e soia) da parte dei clienti.

3.2) al Piano d'adeguamento, riportato in allegato D, paragrafo D1, al provvedimento n. 1838 del 26/05/2011, sono aggiunti i seguenti punti:

*4. entro il **31/10/2018** deve essere elaborata e trasmessa ad ARPAE SAC di Ravenna, una proposta contenente le modalità di svolgimento, frequenze e parametri, relativi a specifici controlli per le acque sotterranee e per il suolo, con l'indicazione, se del caso, delle modalità di valutazione sistematica del rischio di contaminazione;*

*5. dal momento che il sistema DCS di controllo e gestione dei dati non prevede la registrazione dei dati storici del processo, la ditta deve dotarsi, **entro il 31/12/2018**, di una modalità di registrazione dei dati di processo, che dovranno essere disponibili almeno in riferimento all'ultimo mese di funzionamento dell'impianto, al fine di verificare gli andamenti dei parametri significativi del processo; parallelamente si richiede l'elaborazione di una procedura interna per la tenuta sotto controllo di detti dati.*

3.3) la portata massima autorizzata per il punto di emissione E19 è pari a 32.000 Nm³/h;

3.4) alle prescrizioni del paragrafo E1) Emissioni in atmosfera, dell'allegato 2 (Sezione emissioni, nuovo allegato E) del provvedimento n. 3123/2015 viene aggiunta la seguente:

6. Il funzionamento contemporaneo di tutte e tre le caldaie della centrale termica (CT1, CT2 e CT3, afferenti rispettivamente ai punti di emissione E9, E14 ed E17) può avvenire solo in caso di sospensione/interruzione del funzionamento della centrale di cogenerazione gestita da C.E.T.E. srl, per cui deve essere definita con lo stesso consorzio, una modalità di comunicazione dei periodi di inattività e di riavvio della centrale, che attestati, nei confronti degli enti di controllo, anche la necessità di sopperire alla mancata trasmissione di energia con l'avvio delle due caldaie normalmente in "riserva calda".

3.5) la prescrizione 4.3 riportata al paragrafo E2) Emissioni in acqua, dell'allegato 2 (Sezione emissioni, nuovo allegato E) del provvedimento n. 3123/2015 viene sostituita dalla seguente:

4.3. fino alla realizzazione del suddetto allaccio, la gestione degli svuotamenti periodici delle fosse Imhoff, deve essere documentabile (ad esempio attraverso un opportuno registro, l'analisi del registro di carico e scarico dei rifiuti, o altre metodologie individuate dalla ditta).

3.6) alle prescrizioni del paragrafo E3) Emissioni sonore, dell'allegato 2 (Sezione emissioni, nuovo allegato E) del provvedimento n. 3123/2015 viene aggiunta la seguente:

5. Ai sensi dell'art.8 Legge Quadro sull'inquinamento acustico, in caso di modifiche, potenziamenti o introduzione di nuove sorgenti sonore, deve essere prodotta documentazione previsionale di impatto acustico secondo i criteri della DGR 673/2004 "Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e della valutazione di clima acustico".

3.7) all'allegato 3 (Sezione Piano di monitoraggio e controllo, nuovo allegato F) del provvedimento n. 3123/2015 viene aggiunto in seguente paragrafo F1.1.1bis) Emissioni odorogene:

F1.1.1bis) Emissioni odorogene

L'azienda deve attivare nel periodo da luglio a ottobre 2018 il monitoraggio delle emissioni odorogene ai camini E16, E19 ed E20 con cadenza settimanale alle condizioni di seguito riportate:

- la misurazione delle emissioni odorogene ai camini deve essere effettuata in un giorno variabile (dal lunedì al venerdì) di ogni settimana del periodo indicato, in modo tale che le misurazioni stesse siano uniformemente distribuite nel periodo. A fine monitoraggio ogni giorno della settimana deve essere rappresentato da almeno due dati; al termine dei due cicli di misura deve essere valutata la situazione affinché per ciascun camino, l'intervallo di variabilità delle misure fino a quel momento effettuate (senza considerare l'incertezza), sia, rispetto al valore massimo, minore o uguale al 40%, cioè $[(\text{conc. Max} - \text{conc. Min}) / \text{conc. Max}] \times 100 \leq 40\%$; qualora i risultati dovessero evidenziare disomogeneità superiori a quelle attese, si dovrà procedere con l'effettuazione del terzo ciclo di misure;
- a valle del monitoraggio dovrà essere elaborato e presentato all'autorità competente, **entro il mese di novembre, un nuovo studio di impatto olfattivo** utilizzando il medesimo modello, la meteorologia del periodo considerato e inserendo come dati di input delle concentrazioni odorogene di ogni emissione il 98° percentile dei dati ottenuti per quella emissione (o in alternativa il valore massimo). Il periodo di riferimento per lo studio sulla diffusione delle emissioni odorogene (applicazione modellistica), dovrà essere l'annualità, con il focus sul periodo luglio-ottobre di cui si avranno anche i dati rilevati. In funzione dei risultati di tale valutazione/studio verrà rivalutato il piano di monitoraggio (in termini di frequenza delle determinazioni); verrà inoltre valutata sia la modalità di applicazione dell'art. 272 bis del D.Lgs 152/2006 sia l'opportunità di misure strutturali e/o gestionali;
- per la valutazione delle concentrazioni odorogene emesse (fatte salve le determinazioni che verranno assunte dal Ministero dell'Ambiente sui metodi di campionamento, analisi e valutazione) devono essere utilizzati i metodi di prelievo ed analisi prescritti dalla normativa vigente oppure indicati nelle pertinenti norme tecniche nazionali UNI. Nel caso specifico delle emissioni odorogene la metodica di riferimento è la Norma UNI EN 13725/2004 per la determinazione delle Unità Odorimetriche. Per ogni prelievo deve essere redatto un verbale di campionamento nel quale dovrà sempre essere indicato l'assetto delle produzioni in atto al momento dei campionamenti delle emissioni e le modalità di campionamento.

3.8) all'allegato 3 (Sezione Piano di monitoraggio e controllo, nuovo allegato F) del provvedimento n. 3123/2015, i paragrafi F1.1.2) Modalità operative, F1.1.3) Accessibilità dei punti di prelievo, F1.1.4) Limiti di Emissione ed Incertezza delle misurazioni ed F1.1.5) Metodi di campionamento e misura, sono sostituiti da quanto di seguito riportato:

F1.1.2) Modalità Operative

L'impresa che esercisce l'impianto è tenuta a rendere accessibili e campionabili le emissioni oggetto della autorizzazione, sulla base delle normative tecniche e delle normative vigenti sulla sicurezza ed igiene del lavoro.

In particolare devono essere soddisfatti i requisiti di seguito riportati.

Punto di prelievo: attrezzatura e collocazione

(riferimento metodi UNI 10169 – UNI EN 13284-1)

Ogni emissione deve essere numerata ed identificata univocamente con scritta indelebile in prossimità del punto di prelievo. I punti di prelievo devono essere collocati in tratti rettilinei di condotto a sezione regolare (circolare o rettangolare), preferibilmente verticali, lontano da ostacoli, curve o qualsiasi discontinuità che possa influenzare il moto dell'effluente. Per garantire la condizione di stazionarietà necessaria alla esecuzione delle misure e campionamenti, la collocazione del punto di prelievo deve rispettare le condizioni imposte dalle norme tecniche di riferimento UNI 10169 e UNI EN 13284-1; le citate norme tecniche prevedono che le condizioni di stazionarietà siano comunque garantite quando il punto di prelievo è collocato almeno 5 diametri idraulici a valle ed almeno 2 diametri idraulici a monte di qualsiasi discontinuità (5 diametri

nel caso di sfogo diretto in atmosfera). E' facoltà dell'Autorità Competente richiedere eventuali modifiche del punto di prelievo scelto qualora in fase di misura se ne riscontri la inadeguatezza. In funzione delle dimensioni del condotto devono essere previsti uno o più punti di prelievo. Il numero di punti di prelievo è stabilito sulla base della tabella seguente:

Condotti circolari		Condotti rettangolari	
Diametro (m)	N° punti di prelievo	Lato minore (m)	N° punti di prelievo
fino a 1 m	1 punto	fino a 0,5 m	1 punto al centro del lato
da 1 m a 2 m	2 punti (posizionati a 90°)	da 0,5 m a 1 m	2 punti
superiore a 2 m	3 punti (posizionati a 60°)	superiore a 1 m	3 punti

Ogni punto di prelievo deve essere attrezzato con bocchettone di diametro interno da 3 pollici filettato internamente e deve sporgere per circa 50mm dalla parete. I punti di prelievo devono essere per quanto possibile collocati ad almeno 1 metro di altezza rispetto al piano di calpestio della postazione di lavoro. I camini devono essere comunque attrezzati per i prelievi anche nel caso di impianti per i quali non sia previsto un autocontrollo periodico ma sia comunque previsto un limite di emissione.

F1.1.3) Accessibilità dei punti di prelievo

I sistemi di accesso degli operatori ai punti di prelievo e misura devono garantire il rispetto delle norme previste in materia di sicurezza ed igiene del lavoro ai sensi del DLgs 81/08 e successive modifiche. L'azienda dovrà fornire tutte le informazioni sui pericoli e rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui opererà il personale incaricato di eseguire prelievi e misure alle emissioni. L'azienda deve garantire l'adeguatezza di coperture, postazioni e piattaforme di lavoro e altri piani di transito sopraelevati, in relazione al carico massimo sopportabile. Le scale di accesso e la relativa postazione di lavoro devono consentire il trasporto e la manovra della strumentazione di prelievo e misura.

Il percorso di accesso alle postazioni di lavoro deve essere definito ed identificato nonché privo di buche, sporgenze pericolose o di materiali che ostacolano la circolazione. I lati aperti di piani di transito sopraelevati (tetti, terrazzi, passerelle, ecc.) devono essere dotati di parapetti normali secondo definizioni di legge. Le zone non calpestabili devono essere interdette al transito o rese sicure mediante coperture o passerelle adeguate.

I punti di prelievo collocati in quota devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli: non sono considerate idonee scale portatili. Le scale fisse verticali a pioli devono essere dotate di gabbia di protezione con maglie di dimensioni adeguate ad impedire la caduta verso l'esterno. Nel caso di scale molto alte, il percorso deve essere suddiviso, mediante ripiani intermedi, in varie tratte di altezza non superiore a 8-9 metri. Qualora si renda necessario il sollevamento di attrezzature al punto di prelievo, per i punti collocati in quota e raggiungibili mediante scale fisse verticali a pioli, la ditta deve mettere a disposizione degli operatori le seguenti strutture:

Quota superiore a 5 m	sistema manuale di sollevamento delle apparecchiature utilizzate per i controlli (es: carrucola con fune idonea) provvisto di idoneo sistema di blocco
Quota superiore a 15 m	sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante

F1.1.4) Criteri di monitoraggio delle emissioni e valutazione dei limiti

In riferimento alle modalità del monitoraggio delle emissioni, il gestore deve attenersi a quanto indicato nel D.Lgs. 152/06 e smi – Parte 5a – Allegato VI (aggiornato da D.L. 183 del 15/11/2017).

Ai fini di una corretta interpretazione dei dati, alle misure di emissione effettuate con metodi discontinui o con metodi continui automatici devono essere associati i valori delle grandezze più significative dell'impianto, atte a caratterizzarne lo stato di funzionamento (ad esempio: produzione di vapore, carico generato, assorbimento elettrico dei filtri di captazione, ecc.).

In caso di misure discontinue, le emissioni convogliate si considerano conformi ai valori limite se, nel corso di una misurazione, la concentrazione, calcolata come media dei valori analitici di almeno tre campioni consecutivi che siano effettuati secondo le prescrizioni dei metodi di campionamento individuati nell'autorizzazione e che siano rappresentativi di almeno un'ora di funzionamento dell'impianto nelle condizioni di esercizio più gravose, non supera il valore limite di emissione.

Nel caso in cui i metodi di campionamento individuati nell'autorizzazione prevedano, per specifiche sostanze, un periodo minimo di campionamento superiore alle tre ore, è possibile utilizzare un unico campione ai fini della valutazione della conformità delle emissioni ai valori limite.

L'autorizzazione può stabilire che, per ciascun prelievo, sia effettuato un numero di campioni o sia individuata una sequenza temporale differente rispetto a quanto previsto dall'Allegato VI punto 2.3) nei casi in cui, per

necessità di natura analitica e per la durata e le caratteristiche del ciclo da cui deriva l'emissione, non sia possibile garantirne l'applicazione.

Nel caso di misurazioni discontinue eseguite con metodi automatici che utilizzano strumentazioni a lettura diretta, la concentrazione deve essere calcolata come media di almeno 3 letture consecutive e riferita, anche in questo caso, ad un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose.

Ai fini del rispetto dei valori limite autorizzati, i risultati analitici dei controlli/autocontrolli eseguiti devono riportare indicazione del metodo utilizzato e dell'incertezza della misurazione al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso. Qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente in prossimità del valore limite di emissione e non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche (Manuale Unichim n.158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni") che indicano per metodi di campionamento e analisi di tipo manuale un'incertezza pari al 30% del risultato e per metodi automatici un'incertezza pari al 10% del risultato. Sono fatte salve valutazioni su metodi di campionamento ed analisi caratterizzati da incertezze di entità maggiore preventivamente esposte/discusse con l'autorità di controllo.

I dati relativi ai controlli analitici discontinui previsti nell'autorizzazione devono essere riportati dal gestore su appositi registri ai quali devono essere allegati i certificati analitici. I registri devono essere tenuti a disposizione dell'autorità competente per il controllo.

Il risultato di un controllo è da considerare superiore al valore limite autorizzato quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (cioè l'intervallo corrispondente a "Risultato Misurazione \pm Incertezza di Misura") risulta superiore al valore limite autorizzato.

Per quanto riguarda la valutazione dei valori limite di emissione relativamente alle misurazioni discontinue, se non diversamente espresso nell'AIA, i valori limite di emissione si intendono rispettati se **nessuno** dei valori medi misurati durante il periodo di campionamento di 1 ora supera il rispettivo limite di emissione.

La valutazione viene eseguita previa sottrazione dell'incertezza di misura, nel caso in cui, per uno stesso inquinante, vengano eseguite più misurazioni pari almeno al periodo minimo prescritto, ogni singolo risultato deve rispettare la condizione precedentemente esposta.

F1.1.5) Metodi di campionamento e misura

Per la verifica dei valori limite di emissione con metodi di misura manuali devono essere utilizzati:

- metodi UNI EN / UNI / UNICHIM;
- metodi normati e/o ufficiali;
- altri metodi solo se preventivamente concordati con l'Autorità Competente.

I metodi ritenuti idonei alla determinazione delle portate degli effluenti e delle concentrazioni degli inquinanti per i quali sono stabiliti limiti di emissione, sono riportati nell'elenco allegato; altri metodi possono essere ammessi solo se preventivamente concordati con ARPAE ST. Inoltre nell'utilizzo di metodi alternativi per le analisi è necessario tener presente, quando possibile, la priorità delle pertinenti norme tecniche internazionali CEN, ISO, EPA.

Metodi Manuali di campionamento e analisi di emissioni

Parametro/inquinante	Metodi indicati
Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento	UNI 10169 e UNI EN 13284-1
Portata e temperatura emissione	UNI 10169 - UNI EN 16911-1
Polveri o materiale particolato	UNI EN 13284-1
Umidità	UNI 10169 - UNI EN 14790
Gas di combustione (monossido di carbonio, ossigeno, anidride carbonica)	UNI 9968 UNI 9969 UNI EN 15058 UNI EN 14789 Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR, paramagnetiche, ossido di zirconio)
Ossidi di Azoto	ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all.1) UNI 10878 UNI EN 14792 Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR)

4. di prendere atto, con il presente provvedimento, di quanto comunicato con nota PGRA/2016/10924 del 01/09/2016 e con nota PGRA/2016/12797 del 14/10/2016, come riportato in premessa, relativamente all'introduzione di una vasca di disinfezione degli automezzi vuoti in ingresso al mangimificio che devono caricare i prodotti finiti per la successiva spedizione ai clienti finali, modificando la viabilità interna degli automezzi, e dello spostamento dei punti di campionamento relativi alle emissioni E19 ed E20;

5. **di confermare tutte le restanti condizioni stabilite nell'AIA di cui al provvedimento del Dirigente del Settore Ambiente e Territorio della Provincia di Ravenna n. 1838 del 26/05/2011, come aggiornato e modificato con provvedimento n. 3123 del 14/10/2015;**
6. di assumere il presente provvedimento di modifica e di trasmetterlo al SUAP territorialmente competente per il rilascio al gestore e a tutte le Amministrazioni interessate;
7. di rendere noto che, ai sensi dell'art. 29-quater, commi 2 e 13) del D.Lgs n. 152/2006 e smi e dell'art. 10, comma 6) della L.R. n. 21/2004 e smi, copia del presente provvedimento e di qualsiasi suo successivo aggiornamento è resa disponibile per la pubblica consultazione sul Portale AIA-IPPC (<http://ippc-aia.arpa.emr.it>) e presso la sede di ARPAE - SAC di Ravenna, piazza dei Caduti per la Libertà n. 2.

DICHIARA inoltre che:

- il presente provvedimento diviene esecutivo sin dal momento della sottoscrizione dello stesso da parte del Dirigente di ARPAE – SAC di Ravenna o chi ne fa le veci;
- il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione di ARPAE.

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA
AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI DI RAVENNA
(Dott. Alberto Rebucci)

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.